

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 12 marzo 2003.**

Aprèa, Armani, Armosino, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgietti, Giannardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Oliverio, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Aprèa, Armani, Armosino, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brusco, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgietti, Giannardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 marzo 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BOCCIA e FANFANI: « Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248 » (3769);

ALBONI ed altri: « Misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci del "culto di Satana" » (3770);

VASCON: « Introduzione dell'articolo 25-bis della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di tutela e di valorizzazione dei vini passiti » (3771).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 11 marzo 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 847. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 » (*approvato dal Senato*) (3764);

S. 1754. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in

materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999 » (*approvato dal Senato*) (3765);

S. 1755. — «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia — EUROPOPOL — effettuato a Roma il 22 marzo 1999 » (*approvato dal Senato*) (3766);

S. 1892. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000 » (*approvato dal Senato*) (3767);

S. 1923. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998 » (*approvato dal Senato*) (3768).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

STUCCHI: « Istituzione del Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza della Polizia di Stato » (3309) *Parere delle Commissioni V, IX, XI e XII;*

DI TEODORO: « Disposizioni per la tutela del personale delle Forze di polizia e della polizia locale » (3542) *Parere delle Commissioni II, IV, V e XII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LA MALFA: « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione » (3707) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

SINISCALCHI ed altri: « Modifiche agli articoli 311 e 623 del codice di procedura penale, in materia di competenza nei giudizi successivi ad annullamento con rinvio della Corte di cassazione di ordinanze emesse dal tribunale per il riesame » (3583) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000 » (3594) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 » (3621) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X.*

VI Commissione (Finanze):

LETTIERI ed altri: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e altre disposizioni in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (3632) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X e XII.*

XI Commissione (Lavoro):

MORONI ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro a progetto » (3408) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73,*

comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti-sezione regionale di controllo per la Calabria, con lettera in data 24 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione sul rendiconto della regione Calabria, per l'esercizio finanziario 2001, approvata dalla sezione stessa nella seduta del 15 gennaio 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 6 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia (ACI), per l'esercizio 2001 e degli Automobile Club provinciali e locali, per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259, del 1958 (doc. XV, n. 142).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 6 marzo 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BIANCHI

CLERICI ed altri n. 9/3200-bis/197, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente le agevolazioni postali per le imprese editoriali e le associazioni *no profit*.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente in materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 7 marzo 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea BOCCIA n. 9/2972/15, accolto dal Governo e BORRELLI ed altri n. 9/2972/84, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 luglio 2002, concernenti agevolazioni del credito d'imposta per alcune imprese.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione sui risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni (doc. CLXV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la relazione sull'andamento

della sperimentazione degli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica per l'anno 2002 (doc. XXVII, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la relazione in merito agli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo.

Questo documento sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 11 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2002 (doc. XCI, n. 4).

Questo documento che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Il ministro dell'interno, con lettera in data 11 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre 2002 (doc. LXXIV, n. 5).

Questo documento che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 5 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta di insediamento della Commissione di garanzia del 16 dicembre 2002 e delle successive sedute del 9, 16, 23 e 30 gennaio 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal garante del contribuente.

Il garante del contribuente per la regione Abruzzo, con lettera in data 25 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2002 (doc. LII-*bis*, n. 1).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Il garante del contribuente per la regione Emilia-Romagna, con lettera in data 27 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2002 (doc. LII-*bis*, n. 2).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottordinate Commissioni:

alla VI Commissione permanente (Finanze):

al dottor Mario BASILI, l'incarico di componente effettivo del collegio dei revisori della Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Lucio BRUNDU, al dottor Emanuele CARABOTTA e al dottor Marcello VITALE, l'incarico di componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Carlo CONTE, al dottor Giovanni COSSIGA e al dottor Michele PISANELLO, l'incarico di componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Paolo MARCARELLI, al dottor Giuseppe TOSCANO e al dottor Giancarlo SETTIMI, l'incarico di componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Cosimo Enzo TRAVAGLIONE e al dottor Paolo VALLETTA, l'incarico di componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'istituto di previdenza per il settore marittimo, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

alla IX Commissione permanente (Trasporti):

al dottor Germano DI FALCO, l'incarico di componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2003, N. 18, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUDIZIO NECESSARIO SECONDO EQUITÀ (3665)

(A.C. 3665 - Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. (Azienda Policlinico Umberto I). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per un periodo massimo di ventiquattro mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della gestione liquidatoria dell'Azienda Policlinico Umberto I, dell'Università La Sapienza e del Ministero dell'economia e delle finanze per i debiti relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, assunti dalla cessata azienda universitaria in liquidazione nel periodo antecedente al 1° novembre 1999;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte della gestione liquidatoria, dell'Università La Sapienza e del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero la stessa sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con l'eventuale inserimento da parte del Commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti, relativi a debiti sorti nel periodo antecedente al 1° novembre 1999, non hanno efficacia e non vincolano la gestione liquidatoria, l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) i debiti insoluti relativi al periodo antecedente al 1° novembre 1999 non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

2. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda Policlinico Umberto I, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla Regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2000, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a 19.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 02. Cirielli, Cardillo, Cola, Fragalà, Gironda Veraldi, La Russa, Mazzocchi.

(A.C. 3665 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3665 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

Sugli emendamenti trasmessi all'Assemblea:

NULLA OSTA

sull'emendamento 1-ter.2 della Commissione.

(A.C. 3665 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3665 – Sezione 5)MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE*All'articolo 1:*

al comma 1, capoverso, dopo le parole: « codice civile » sono aggiunte le seguenti: « quando siano stati lesi i diritti di una pluralità indeterminata di consumatori e di utenti ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

ART. 1-ter. – 1. Al comma 4 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: “1.033” è sostituita dalla seguente: “1.100” ».

(A.C. 3665 – Sezione 6)PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 1.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Siniscalchi, Kesler, Mancini, Buemi, Mantini.

Sopprimerlo.

***1. 2.** Lettieri.

Sopprimerlo.

***1. 32.** Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

***1. 36.** Pisapia, Pistone.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: millecento con la seguente: settemilacinquecento.

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, sostituire la parola: 1.100 con la seguente: 7.500.

1. 6. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: millecento con la seguente: cinquemila.

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, sostituire la parola: 1.100 con la seguente: 5.000.

1. 7. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: millecento con la seguente: duemilacinquecento.

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, sostituire la parola: 1.100 con la seguente: 2.500.

1. 8. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: millecento con la seguente: due-mila.

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, sostituire la parola: 1.100 con la seguente: 2.000.

1. 9. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: millecento con la seguente: milleottocento.

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, sostituire la parola: 1.100 con la seguente: 1.800.

1. 10. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: millecento con la seguente: millecinquecento.

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, sostituire la parola: 1.100 con la seguente: 1.500.

1. 11. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: millecento con la seguente: mille-
duecentocinquanta.*

Conseguentemente, all'articolo 1-ter, sostituire la parola: 1.100 con la seguente: 1.250.

1. 12. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: , salvo quelle derivanti fino alla fine del comma.

***1. 3.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Buemi, Mantini, Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Pinza, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: , salvo quelle derivanti fino alla fine del comma.

***1. 4.** Ruta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: , salvo quelle derivanti fino alla fine del comma.

***1. 29.** Cola.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: , salvo quelle derivanti fino alla fine del comma.

***1. 33.** Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: , salvo quelle derivanti fino a: codice civile.

****1. 5.** Ruta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: , salvo quelle derivanti fino a: codice civile.

****1. 14.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: , salvo quelle derivanti fino a: siano stati lesi i con le seguenti: . Decide

secondo diritto le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile, quando sia posto a fondamento della domanda un fatto che abbia comportato la lesione di.

1. 34. Fanfani.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: salvo con la seguente: incluse.

1. 15. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: quando fino alla fine del comma.

***1. 16.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Pinza, Grandi, De Brasi, Nannicini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: quando fino alla fine del comma.

***1. 30.** Falanga.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: quando con la seguente: ove.

1. 17. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: siano stati lesi fino a: consumatori e di con le seguenti: la presunta lesione di un diritto possa riguardare una pluralità di consumatori ed.

1. 31. Falanga.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di una pluralità indeterminata con le seguenti: della totalità.

1. 18. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di una pluralità indeterminata con le seguenti: della generalità.

1. 20. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: pluralità indeterminata con le seguenti: specifica pluralità.

1. 51. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: pluralità con le seguenti: totalità.

1. 50. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: indeterminata con la seguente: specifica.

1. 21. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: indeterminata con la seguente: indefinita.

1. 23. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: indeterminata con la seguente: indistinta.

1. 24. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e non siano applicabili le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 1469-bis del codice civile.

1. 25. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e purché i consumatori e gli utenti non abbiano fornito la prova documentale del rapporto giuridico azionato.

- 1. 35.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nell'articolo 1342, primo comma, del codice civile, le parole da: « prevalgono » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto ».

- 1. 26.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nell'articolo 1342, primo comma, del codice civile, le parole da: « anche se » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che queste ultime siano state cancellate ».

- 1. 27.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi finanziari come definiti nell'articolo 2 della direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- 1. 28.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

ART. 1-bis.

Al comma 1, sostituire le parole da: giudizi fino alla fine del comma con le seguenti: rapporti giuridici relativi a contratti conclusi, secondo le modalità di cui

all'articolo 1342 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 1-bis. 1.** Ruta.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 con le seguenti: a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1-bis. 3.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 con le seguenti: a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1-bis. 5.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 con le seguenti: a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1-bis. 6.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 con le seguenti: a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 1-bis. 7.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 con le seguenti: dopo il 31 dicembre 2003.

- 1-bis. 2.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Buemi, Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 *con le seguenti:* dal 30 giugno 2003.

1-bis. 4. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 *con le seguenti:* dal 15 aprile 2003.

1-bis. 8. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 *con le seguenti:* dal 31 marzo 2003.

1-bis. 10. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 *con le seguenti:* dal 10 marzo 2003.

***1-bis. 11.** Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 *con le seguenti:* dal 10 marzo 2003.

***1-bis. 13.** Ruta.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 *con le seguenti:* dal 28 febbraio 2003.

1-bis. 12. Fluvi, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, De Brasi, Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 10 febbraio 2003 *con le seguenti:* dopo la data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1-bis. 14. Fanfani.

Al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 10 *aggiungere le seguenti:* e al comma 1, lettera a) dell'articolo 13.

1-ter. 3. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 1-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« *1-bis.* Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia ».

*** 1-ter.1.** *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento)*

(Approvato)

All'articolo 1-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« *1-bis.* Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia ».

*** 1-ter.2.** La Commissione.

(Approvato)

ART. 1-ter.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. (Azienda Policlinico Umberto I). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per un periodo massimo di ventiquattro mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della gestione liquidatoria dell'Azienda Policlinico Umberto I, dell'Università La Sapienza e del Ministero dell'economia e delle finanze per i debiti relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, assunti dalla cessata azienda universitaria in liquidazione nel periodo antecedente al 1° novembre 1999;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte della gestione liquidatoria, dell'Università La Sapienza e del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero la stessa sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con l'eventuale inserimento da parte del Commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti, relativi a debiti sorti nel periodo antecedente al 1° novembre 1999, non hanno efficacia e non vincolano la gestione liquidatoria, l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) i debiti insoluti relativi al periodo antecedente al 1° novembre 1999 non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

2. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda Policlinico Umberto I, a tutto il

31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla Regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2000, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a 19.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. 02. Cirielli, Cardiello, Cola, Fragalà, Gironda Veraldi, La Russa, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater. - 1. All'articolo 113 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Nelle ipotesi previste dal secondo comma, il risarcimento dei danni e la restituzione di somme ai singoli consumatori ed utenti possono essere richiesti in aggiunta alle domande di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, dai soggetti ivi previsti. L'importo attribuito a ciascun consumatore od utente ai sensi della presente disposizione non può superare il valore di millecento euro.

1-ter. 03. Mantini, Mazzuca Poggiolini, Bonito, Finocchiaro, Lettieri, Fluvi, Mazzarello.

(A.C. 3665 - Sezione 7)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

i numerosi ricorsi, presentati da un certo numero di consumatori davanti al giudice di pace, per ottenere rimborsi di una quota dei premi RC auto ha preso le mosse dalla decisione dell'Antitrust di infliggere una maxi-multa ad un gruppo di assicurazioni per scambio di informazioni sensibili. Decisione confermata, anche se in misura ridotta e ad un numero di imprese inferiori, dal Consiglio di Stato;

la vicenda ha assunto dimensioni ragguardevoli anche per il fatto che le tariffe relative ai premi RC auto sono aumentate in misura superiore al costo della vita ed anzi, queste, sono fra le voci che più hanno contribuito a far crescere l'inflazione in Italia;

il confronto che si è aperto ha messo in luce la necessità di individuare anche nel nostro paese nuovi strumenti processuali adeguati a questo tipo di controversie che coinvolgono la massa dei consumatori, in quanto originate da violazioni commesse nell'ambito dei rapporti standardizzati ed uniformi;

impegna il Governo

a favorire l'intesa fra l'ANIA e tutte le associazioni dei consumatori che abbia come obiettivo la riduzione della tariffe RC auto e la loro trasparenza;

ad avviare un confronto con tutte le associazioni dei consumatori per introdurre anche nel nostro ordinamento le cosiddette azioni di gruppo (*class actions*).

9/3665/1.

Fluvi.

La Camera,

considerato che rappresenta una indefettibile esigenza di certezza del diritto che siano decise in maniera uniforme le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile quando sia coinvolta una pluralità indeterminata di consumatori ed utenti;

ritenuto pertanto necessario prevedere anche nell'ordinamento italiano quegli strumenti processuali, per altro già presenti in altri ordinamenti giuridici, che consentono di trattare nell'ambito di un unico procedimento giudiziario tutte le pretese risarcitorie individuali derivanti da violazioni commesse nell'ambito di rapporti standardizzati ed uniformi, affinché gli effetti di un'unica decisione giudiziaria si possano estendere nei confronti di tutti i consumatori ed utenti lesi dal medesimo atto illecito;

impegna il Governo

a) a predisporre ogni iniziativa di propria competenza affinché sia introdotta nell'ordinamento una forma di azione collettiva di tutela dei consumatori che, al contrario di quelle già previste, non si limiti ad avere uno scopo meramente preventivo ed inibitorio, ma sia diretta anche ad ottenere la riparazione ed il risarcimento dei danni subiti dai singoli consumatori in conseguenza di violazioni di diritti relativi a rapporti giuridici regolati da contratti conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;

b) ad attuare ogni iniziativa di propria competenza perché nel settore assicurativo venga avviata una politica indirizzata verso una riduzione tariffaria; una concessione di un bonus particolare per i neopatentati; una maggiore considerazione per gli assicurati nel caso di furto auto; l'inclusione nella stessa classe di merito della prima macchina anche per le ulteriori auto di proprietà del medesimo assicurato;